



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Via Roma n. 87 - CAP 26861 - Tel. 0377/32362 - 36959 - Fax 0377/430422

Codice Fiscale 82500030158 - Partita Iva 05979160156

posta elettronica certificata: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

Area Tecnica

trasmessa mediante posta certificata a
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Provincia di Lodi
Area Pianificazione Territoriale
Via Fanfulla n. 14
Lodi

trasmessa mediante posta certificata a
sabap-mn@pec.cultura.gov.it

p.c.
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Cremona,
Lodi e Mantova
Piazza Paccagnini n. 3
Mantova

Oggetto: CUP n. C51B24000320004 – riscontro parere istruttorio prot. n. 1887/2026 del 22 gennaio 2026 in merito a progetto di fattibilità tecnica ed economica intervento di ristrutturazione urbanistica per la nuova costruzione di area pubblica a servizio della viabilità a Fombio (LO) nel tracciato urbano della S.P. n. 20 “Via Roma”

Buongiorno,

in riferimento al Vs. parere richiamato in oggetto per la parte afferente alla sezione paesaggio con la presente sono a riscontrare che l'ambito di intervento non rientra nelle fattispecie dettate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e succ. mod., in quanto:

- trattasi di area di proprietà privata adibita a parcheggio veicolare che il P.G.T. classifica esplicitamente quale Ambito di Perequazione, disciplinato dall'art. 34 della N.T.A. del Piano delle Regole e destinato per sua stessa definizione al suo sviluppo tramite realizzazione di nuove attrezzature pubbliche;
- non rientra nel novero delle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, pertanto è escluso della definizione di beni culturali dettata dall'art. 10 comma 1 del suddetto D.Lgs.;
- non rientra nel novero di pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani aventi interesse artistico o storico, pertanto non è classificabile nella fattispecie dettata dall'art. 10, comma 4 lettera G, del suddetto D.Lgs.

Si rappresenta infine che l'opera pubblica in progetto conferma la destinazione d'uso attuale, modificandone la sola funzione (da parcheggio veicolare di proprietà privata a parcheggio veicolare

pubblico e liberamente accessibile alla collettività), nonché l'assenza di opere volte alla costruzione/trasformazione/eliminazione di edifici sull'ambito di intervento, così come rappresentato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica sottoposto alla Vs. cortese attenzione.

Fombio, 23 marzo 2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica

geom. Matteo Uccellini

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e succ. mod.*